

OBBLIGHI DEL PRODUTTORE E REGOLE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI IN AZIENDA

NOTA: SONO IN MAIUSCOLO CORSIVO SOTTOLINEATO LE NOTE DI SPIEGAZIONE

estratto modificato dal **Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 - TESTO UNICO AMBIENTALE - versione marzo 2008**

Articolo 183 (Definizioni)

1. Si intende per:

i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;

m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, alle seguenti condizioni:

2) i rifiuti pericolosi debbono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento (*omissis*) 2.2) quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga i 10 metri cubi; **In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore a 1 anno.**

3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento (*omissis*) 3.2) quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga i 20 metri cubi; **In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore a 1 anno.**

(SEMPLIFICANDO, TUTTI I RIFIUTI VANNO SMALTITI CON FREQUENZA NON SUPERIORE A 1 ANNO)

4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

Articolo 188 (Oneri dei produttori e dei detentori)

3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta (SE I RIFIUTI SONO CONFERITI A COMUNI, CONSORZI O IMPRESE CHE NE HANNO L'APPALTO) ;

b) **in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati** alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore (*omissis*)

Articolo 189 (Catasto dei rifiuti)

3. ... (*omissis*) **le imprese e gli Enti che producono rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi sono tenute a comunicare annualmente** con le modalità previste dalla legge n. 70/1994, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività (OBBLIGO COMUNICAZIONE MUD - SCADENZA 30 APRILE - PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI E I PRODUTTORI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI, CON ESENZIONE SOLO PER QUESTI ULTIMI SE NON HANNO PIU' DI 10 DIPENDENTI).

Articolo 190 (Registri di carico e scarico)

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 (I PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.

I soggetti di cui all'articolo 184, comma 3 lettere c), d), g) (I PRODUTTORI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI, SOLO SE DI ORIGINE INDUSTRIALE E ARTIGIANALE), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. (OBBLIGO DI TENERE IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO - VIDIMATO PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO TERRITORIALMENTE COMPETENTE - VALE PER TUTTI I PRODUTTORI DI RIFIUTI) Le annotazioni vanno effettuate:

a) **per i produttori, almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;** (LA COMPILAZIONE VA FATTA SOLO PER I RIFIUTI REALMENTE PRODOTTI, O IN CASO DI SMALTIMENTO; SE VI E' PRODUZIONE, SI COMPILI IL REGISTRO ALMENO OGNI 10 GIORNI LAVORATIVI).

3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione ... I registri integrati con i formulari dei rifiuti sono conservati per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione.

Articolo 193 (Trasporto dei rifiuti)

1. Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione, dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: (ATTENZIONE ALLA CORRETTA COMPILAZIONE, PENA SANZIONI)

a) nome e indirizzo del produttore o detentore; (CON CODICE FISCALE - ATTENTI ALLE DITTE INDIVIDUALI)

b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; (NOME RIFIUTO, CODICE CER, PESO IN KG ANCHE SE STIMATO)

c) impianto di destinazione; (COMPLETO DI CODICE FISCALE ED ESTREMI AUTORIZZAZIONE)

d) data e percorso dell'instradamento;

e) nome e indirizzo del trasportatore. (COMPLETO DI CODICE FISCALE ED ESTREMI AUTORIZZAZIONE)

2. ... (omissis) Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. **Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.**

6-b). I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dall'Ufficio del Registro o dalle Camere di commercio, e devono essere annotati sui registri IVA-acquisti. La vidimazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

SANZIONI !!!

Articolo 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi. (SANZIONI APPLICABILI IN CASO DI SUPERAMENTO DEL LIMITE DI 1 ANNO PER IL DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO DI PRODUZIONE; PERTANTO CHI NON SMALTISCE OGNI RIFIUTO CON CADENZA ALMENO ANNUALE PUO' ESSERE DENUNCIATO PER AVER "STOCCATO" RIFIUTI SENZA AUTORIZZAZIONE)

Articolo 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

1. Chiunque non effettua la comunicazione MUD ovvero la effettua in modo incompleto o inesatto (MANCATA O ERRATA COMUNICAZIONE MUD) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro. Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito, (SALVO PROROGHE LA SCADENZA E' IL 30 APRILE, PERTANTO ENTRO IL 29 GIUGNO) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 euro a 160 euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico (ad esempio: REGISTRO INESISTENTE, NON COMPILATO PER NULLA, NON AGGIORNATO NELLE REGISTRAZIONI, CON OMISSIONE DI REGISTRAZIONI DEI FORMULARI O CON ERRORI NELLA COMPILAZIONE) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore. **Le sanzioni di cui sopra sono ridotte** rispettivamente da 1.040 euro a 6.200 euro per i rifiuti non pericolosi e da 2.070 euro a 12.400 euro per i rifiuti pericolosi, **nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti ...**

4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro. La stessa pena si applica se le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge nonché nei casi di mancata conservazione dei registri o del formulario.

Articolo 193 (Trasporto dei rifiuti)

1. Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione, dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: (ATTENZIONE ALLA CORRETTA COMPILAZIONE, PENA SANZIONI)

a) nome e indirizzo del produttore o detentore; (CON CODICE FISCALE - ATTENTI ALLE DITTE INDIVIDUALI)

b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; (NOME RIFIUTO, CODICE CER, PESO IN KG ANCHE SE STIMATO)

c) impianto di destinazione; (COMPLETO DI CODICE FISCALE ED ESTREMI AUTORIZZAZIONE)

d) data e percorso dell'instradamento;

e) nome e indirizzo del trasportatore. (COMPLETO DI CODICE FISCALE ED ESTREMI AUTORIZZAZIONE)

2. ... (omissis) Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. **Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.**

6-b). I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dall'Ufficio del Registro o dalle Camere di commercio, e devono essere annotati sui registri IVA-acquisti. La vidimazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

SANZIONI !!!

Articolo 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi. (SANZIONI APPLICABILI IN CASO DI SUPERAMENTO DEL LIMITE DI 1 ANNO PER IL DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO DI PRODUZIONE; PERTANTO CHI NON SMALTISCE OGNI RIFIUTO CON CADENZA ALMENO ANNUALE PUO' ESSERE DENUNCIATO PER AVER "STOCCATO" RIFIUTI SENZA AUTORIZZAZIONE)

Articolo 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

1. Chiunque non effettua la comunicazione MUD ovvero la effettua in modo incompleto o inesatto (MANCATA O ERRATA COMUNICAZIONE MUD) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da **2.600 euro a 15.500 euro**. Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito, (SALVO PROROGHE LA SCADENZA E' IL 30 APRILE, PERTANTO ENTRO IL 29 GIUGNO) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 euro a 160 euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico (ad esempio: REGISTRO INESISTENTE, NON COMPILATO PER NULLA, NON AGGIORNATO NELLE REGISTRAZIONI, CON OMISSIONE DI REGISTRAZIONI DEI FORMULARI O CON ERRORI NELLA COMPILAZIONE) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da **2.600 euro a 15.500 euro**. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da **15.500 euro a 93.000 euro**, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore. **Le sanzioni di cui sopra sono ridotte** rispettivamente da 1.040 euro a 6.200 euro per i rifiuti non pericolosi e da 2.070 euro a 12.400 euro per i rifiuti pericolosi, **nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti ...**

4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da **1.600 euro a 9.300 euro**. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da **260 euro a 1.550 euro**. La stessa pena si applica se le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge nonché nei casi di mancata conservazione dei registri o del formulario.
